



# COMUNE DI LEDRO

Provincia di Trento

## Settore Servizi alla Persona

via Vittoria, 5 – 38067 LEDRO

comune@comune.ledro.tn.it

☎ 0464 592727

Numero di protocollo associato  
al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20).  
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.  
Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo

## Schema di Avviso d'asta

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione n. 000 di data 00 maggio 2023 del Responsabile del Settore Servizi alla Persona è indetta, ai sensi degli artt. 19 e 39 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.ii.,

### un'ASTA PUBBLICA

per procedere alla concessione dell'immobile denominato "Rifugio Garibaldi" identificato dalla p.ed. 164/2 C.C. Tiarno di Sopra e relative aree adiacenti recintate di proprietà del comune di Ledro site in località Tremalzo, da destinare a rifugio escursionistico, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto (o dalla data di consegna anticipata dell'immobile) e scadenza il 31 gennaio 2027.

Il presente avviso d'asta contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal comune di Ledro, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione.

## PARAGRAFO I: OGGETTO DELLA GARA

Con la presente asta il Comune di Ledro intende procedere all'individuazione del soggetto a cui concedere l'immobile denominato "Rifugio Garibaldi" identificato dalla p.ed. 164/2 C.C. Tiarno di Sopra e relative aree adiacenti recintate di proprietà del comune di Ledro site in località Tremalzo. Dati relativi all'immobile:

### Ubicazione del rifugio:

Strada per Tremalzo n. 3;

### Dati e categoria catastale:

p.ed. 164/2 c.c. Tiarno di Sopra - categoria D6;

### Descrizione dell'immobile:

L'immobile è stato ristrutturato al termine degli anni '90 ed è classificato da allora come rifugio escursionistico ai sensi della L.P. 15 marzo 1993 n. 8.

L'immobile è composto come di seguito specificato e risultante da perizia di stima agli atti con protocollo n. c\_m313-28/04/2023-0007019/I a firma del Responsabile del Servizio Patrimonio geometra Marco Sartori:

- piano seminterrato costituito da tre locali: un locale caldaia di mq. 13,22 accessibile solo esternamente e due locali utilizzabili come cantina deposito rispettivamente di mq. 18,28 mq. e 55,36 mq.;



Comune di Ledro  
via Vittoria, 5 - 38067 LEDRO  
☎ 0464 592720 ✉ comune@pec.comune.ledro.tn.it  
codice fiscale e P.IVA 02147150227



- piano terra, a cui si accede direttamente dal parcheggio esterno, composto da un locale bar di mq. 42,55 arredato con un banco bar in legno, una sala da pranzo di mq. 103,49 avente una forma a L, un locale cucina di mq. 25,00 perfettamente arredato e piastrellato a norma di legge con annesso spogliatoio e bagno per il personale, servizi igienici suddivisi per uomini, donne e disabili;
- piano primo costituito da sei camere da letto con annesso bagno;
- piano secondo con quattro camere da letto con annesso bagno;
- area esterna di pertinenza piazzale pianeggiante con fondo in stabilizzato, delimitato da una recinzione in legno, adibito a parcheggio ed all'interno del quale si trovano alcuni tavoli in legno utilizzabili per il ristoro all'aperto.

La pavimentazione dei locali al piano terra, primo e secondo è in cotto, i muri sono intonacati di color bianco ed i serramenti in legno. L'edificio si trova nel complesso in buone condizioni di manutenzione essendo stato oggetto di recenti interventi di sostituzione dei serramenti al piano terra e manutenzione delle facciate esterne.

Sistema idrico e fognario: l'approvvigionamento idrico dell'edificio è garantito mediante allaccio all'acquedotto comunale eseguito a regola d'arte con filtro, riduttore di pressione e conta litri per la misurazione dei consumi. L'allontanamento delle acque nere avviene mediante collegamento alla fognatura comunale a gravitazione

Impianto elettrico e di riscaldamento: realizzati ex novo durante l'ultima ristrutturazione eseguita al termine degli anni '90. Il riscaldamento funziona tramite una caldaia a gasolio e relativi radiatori.

L'unità immobiliare viene consegnata completa di alcune attrezzature, mobili ed arredi, il cui elenco completo risulta dall'inventario allegato allo schema di contratto di concessione del Rifugio - allegato 1 al presente avviso. Qualora per il proficuo utilizzo dell'unità immobiliare da parte del concessionario si rendesse necessario l'acquisto o il noleggio di ulteriori attrezzature e/o arredi, gli stessi dovranno essere acquistati/noleggiati a cura e spese del concessionario e, al termine del contratto, rimarranno di sua proprietà.

Il fabbricato ricade nella classe energetica E come risultante da attestato di prestazione energetica redatto dal geometra Federico Daldoss di data 06/07/2015 n. AA00341-148 depositato agli atti presso il Servizio Patrimonio ed allegato allo schema di contratto di concessione del Rifugio - allegato 1 al presente avviso.

L'attività da esercitarsi nell'unità immobiliare deve essere quella di rifugio escursionistico secondo quanto disposto dalla L.P. 15 marzo 1993, n.8 e ss.mm.ii. "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentier e vie ferrate e dal relativo regolamento di esecuzione - D.P.P. 20 ottobre 2008, n. 47-154/Leg.

Il rifugio, ubicato ad una quota di 1.600 msl è accessibile veicularmente dalla strada provinciale 127 di Tremalzo in circa 11 km da Tiarno di Sopra. La strada è tutta asfaltata. Nel periodo invernale il servizio sgombero neve su detta strada è svolto direttamente dalla Provincia autonoma di Trento.

## **PARAGRAFO II: DURATA**

La durata della concessione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto (o dalla data di consegna anticipata dell'immobile) e scadenza il 31 gennaio 2027, fatte salve le ipotesi di recesso e di risoluzione anticipata previste nello schema di contratto.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per gravi ragioni di interesse pubblico, senza che da ciò possano originarsi pretese risarcitorie per eventuali danni da parte del concessionario o suo avente causa.

Il Comune si riserva altresì la possibilità di prorogare, dietro richiesta del concessionario effettuata a mezzo pec e previa valutazione del permanere dell'interesse pubblico alla concessione, di ulteriori 4 (quattro) anni la durata del contratto stesso, qualora il concessionario abbia adempiuto correttamente agli obblighi contrattuali (ivi incluso il pagamento del canone) e qualora il canone di concessione rivalutato sia conveniente per il Comune.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto inviando comunicazione a mezzo pec o raccomandata a.r. nel periodo che intercorre tra il 20 giugno ed il 20 settembre di ciascun anno. Qualsiasi comunicazione inviata al di fuori di detto periodo non sarà considerata valida ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. Il recesso, esercitato nei modi e tempi indicati, avrà effetto decorsi 120 giorni dalla data della comunicazione, salva la facoltà per il concedente di accordare al concessionario un differente e più breve termine di validità.

### **PARAGRAFO III: CONDIZIONI CONTRATTUALI E DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA:**

Le condizioni contrattuali della concessione dell'immobile denominato "Rifugio Garibaldi" sito in località Tremalzo da destinare a rifugio escursionistico sono contenute nel presente avviso e nello schema di contratto e relativi allegati: planimetria rappresentativa dell'immobile, elenco degli arredi ed attrezzature di proprietà del comune di Ledro ed Ape – allegato 1 al presente avviso.

L'offerta implica l'accettazione di quanto indicato nel presente avviso e nello schema di contratto predisposto dal Comune di Ledro ed allegato al presente avviso (Allegato 1).

È onere del concessionario acquisire ogni autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività.

È fatto obbligo al concessionario di assicurare l'apertura stagionale minima del rifugio escursionistico dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno, come disposto ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L.P. 8/1993 e dell'articolo 4 comma 1 del relativo regolamento di esecuzione. Il rispetto del periodo di apertura specificato costituisce condizione essenziale del contratto.

Durante il periodo di chiusura il concessionario avrà comunque l'onere della custodia dell'immobile. In particolare nel periodo invernale, nel caso di chiusura, è necessario lo svuotamento delle tubature dell'impianto idrico per evitare danni allo stesso.

Rimane a carico del concessionario l'acquisizione di altri permessi/autorizzazioni previsti dalla normativa vigente e/ o da regolamenti comunali per l'effettuazione delle diverse attività (es: autorizzazione all'effettuazione di intrattenimenti/spettacoli musicali, inquinamento acustico ecc.)

In deroga all'articolo 23 della L.P. 8/1993 è fatto espresso divieto all'aggiudicatario di subaffittare, anche in parte, detta attività o semplicemente di concedere a terzi in uso, anche solo parzialmente ed a qualsiasi titolo, anche gratuito, i locali e/o le attrezzature facenti parte dell'immobile concesso.

È espressamente esclusa ogni forma di cessione del contratto sia in fase di aggiudicazione, precedente la stipula dello stesso, che per l'intera durata del rapporto.

Nell'unità immobiliare concessa è vietata l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semi automatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza).

È altresì vietato al concessionario diffondere e/o affiggere stabilmente nel rifugio messaggi pubblicitari aventi contenuto politico, sindacale, religioso o contenenti informazioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume, ingannevoli e/o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l'ambiente e la tutela dei minori.

### **PARAGRAFO IV SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO**

È fatto obbligo, per chi intende presentare offerta, di effettuare a proprie spese, un sopralluogo presso l'unità immobiliare oggetto di concessione, entro il giorno 00.05.2023, accompagnato da personale incaricato dall'Amministrazione che rilascerà apposita certificazione attestante l'avvenuta visita dell'immobile.

**Si precisa che la mancata effettuazione del sopralluogo comporta l'esclusione dalla procedura di gara.**

Per effettuare il sopralluogo deve essere presentata al Servizio Patrimonio del comune di Ledro – entro e non oltre il giorno 00.05.2023 – apposita richiesta scritta (Allegato 2 – fac simile



Comune di Ledro  
via Vittoria, 5 - 38067 LEDRO  
☎ 0464 592720 ✉ [comune@pec.comune.ledro.tn.it](mailto:comune@pec.comune.ledro.tn.it)  
codice fiscale e P.IVA 02147150227



richiesta sopralluogo) sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da persona autorizzata ad impegnare validamente l'impresa, riportante le generalità del soggetto incaricato ad effettuare il sopralluogo e un recapito telefonico, mail e Pec per la successiva convocazione.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale della ditta o dal procuratore, in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita anch'essa di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Al termine del sopralluogo, il personale incaricato dall'Amministrazione redige una nota attestante l'avvenuto sopralluogo in duplice copia, di cui una copia viene consegnata a chi ha effettuato il sopralluogo e l'altra al Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

**L'attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere inserita nella busta "documentazione amministrativa" vedi capitolo 2 punto 6) del paragrafo IX.**

## **PARAGRAFO V CANONE ANNUO DI CONCESSIONE**

Il canone annuo dovuto dal concessionario, derivante dall'offerta presentata in sede di gara, deve essere corrisposto dal concessionario al comune in rate quadrimestrali anticipate con scadenza l'ultimo giorno del primo mese del quadrimestre (31 gennaio, 31 maggio, 30 settembre). Per il primo anno il canone è rapportato all'effettivo periodo di immissione nell'immobile, attestato da verbale di consegna dello stesso ed è versato in un'unica rata con scadenza alla prima data utile tra quelle sopra indicate o comunque entro il 31 dicembre dell'anno di immissione.

Il canone di concessione è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi).

L'aggiornamento annuo diviene operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 8, del D.P.R. 633/1972, il Comune esercita l'opzione per l'imposizione Iva del canone.

## **PARAGRAFO VI CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Con perizia di stima agli atti con protocollo n. c\_m313-28/04/2023-7019/I a firma del tecnico geometra Marco Sartori – Responsabile del Servizio Patrimonio, il canone annuo a base d'asta per la concessione del rifugio escursionistico denominato "Rifugio Garibaldi" di proprietà del comune di Ledro è stato determinato in euro 10.000,00.= al netto dell'iva.

L'asta pubblica sarà tenuta con il metodo previsto dall'articolo 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e dall'articolo 10 del Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg – di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione, in aumento sul canone annuo a base d'asta.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente procede a una gara tra gli stessi e il contratto viene aggiudicato al miglior offerente. Ove nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia presente o, se presenti, gli stessi non vogliono migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario (art. 10 D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40-Leg.).

Non sono ammesse offerte in ribasso o uguali al suddetto importo annuo a base d'asta e non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte condizionate.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, se ritenuta congrua.



Comune di Ledro  
via Vittoria, 5 - 38067 LEDRO  
☎ 0464 592720 ✉ [comune@pec.comune.ledro.tn.it](mailto:comune@pec.comune.ledro.tn.it)  
codice fiscale e P.IVA 02147150227



## **PARAGRAFO VII SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m., aventi i requisiti previsti dal presente bando.

Non è consentito nell'ambito della presente procedura l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dal D. Lgs 50/2016.

A norma dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi stabili), sono tenuti a indicare in sede di offerta (salvo che non partecipino in proprio), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

A norma dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) e e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. (raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., è vietata la partecipazione di imprese controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile o che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla procedura, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna Impresa, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale

Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla gara. La verifica, e l'eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta secondo quanto prescritto al paragrafo X.

Qualora l'offerente non intenda provvedere direttamente alla conduzione dell'esercizio pubblico dovrà nominare un preposto, già in sede di presentazione della propria candidatura alla gara. Alla domanda di partecipazione dovrà in tal caso essere allegata la dichiarazione del preposto attestante il possesso dei requisiti di ordine morale e professionale per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 lettera c), della L. P. 23/1990 e s. m., per essere ammessi alla gara i soggetti interessati dovranno dimostrare, a pena di esclusione, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

### **Requisiti di ordine generale:**

- Assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii (esplicitati nell'allegato C al presente avviso);

### **Requisiti di carattere specifico:**

- Requisiti morali e professionali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico (esplicitati nell'allegato 4 al presente avviso).
- Requisito di idoneità professionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.: iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio per attività compatibili con quella di somministrazione di alimenti e bevande.

- Requisiti soggettivi previsti dall'articolo 5 del Regolamento di esecuzione della L.P. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate" e precisamente:
  - Conoscenza del territorio, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi;
  - Capacità di apprestare le necessarie azioni di primo soccorso.

Si ricorda infine che, a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 e s.m., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti. In applicazione della disposizione normativa sopra citata, sono escluse dalla gara le Imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla gara. Le Imprese straniere aventi sede in uno stato dell'Unione Europea sono ammesse alle condizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., su presentazione delle attestazioni ivi previste (in italiano o con traduzione giurata).

### **PARAGRAFO VIII TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Il presente bando (comprensivo di tutti i suoi allegati) è pubblicato sul sito internet del Comune di Ledro ([www.comune.ledro.tn.it](http://www.comune.ledro.tn.it)) in versione integrale.

Per partecipare alla gara i soggetti offerenti devono far pervenire, secondo le modalità illustrate nel proseguo e indirizzando specificatamente a:

Comune di Ledro Via Vittoria, 5 - 38067 Ledro (TN)

**entro le ore 12.00 del giorno 00.00.2023**

#### **A PENA DI ESCLUSIONE**

un plico debitamente chiuso sui lembi di chiusura con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) controfirmato dall'offerente sui lembi di chiusura, contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo IX, secondo le modalità ivi precisate.

**Il plico deve recare all'esterno la denominazione o ragione sociale dell'offerente e la dicitura: "ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO RIFUGIO GARIBALDI",** e deve essere spedito mediante:

- raccomandata del servizio postale statale;
- plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- consegna diretta al Comune di Ledro, via Vittoria 5 – Protocollo comunale (secondo piano), il quale ne rilascia apposita ricevuta.

Secondo il disposto della Determinazione dell'AVCP n. 4 di data 10 ottobre 2012 costituisce causa di esclusione dalla gara:

- la mancata indicazione sul plico sopra descritto del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta o l'apposizione sul plico stesso di un'indicazione totalmente errata o generica, nel caso in cui ciò comporti l'impossibilità per l'Amministrazione di individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per una determinata gara;
- la mancata chiusura del plico sopra descritto con modalità di chiusura che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura e/o la manomissione.

Il recapito del plico è a esclusivo rischio del mittente: non saranno ammessi alla procedura gli offerenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi. Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla procedura, l'Amministrazione invita esplicitamente gli offerenti a inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi a evitare la consegna o l'inoltro a Uffici o Servizi del Comune di Ledro diversi da quello sopra specificato.

L'offerta presentata non vincola l'Amministrazione: il vincolo negoziale si perfeziona con la stipula del relativo contratto.

Le richieste di INFORMAZIONI e CHIARIMENTI in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo pec all'indirizzo di posta certificata: [comune@pec.comune.ledro.tn.it](mailto:comune@pec.comune.ledro.tn.it) al responsabile del procedimento che fornisce a coloro che facciano domande le informazioni relative alla gara tramite inoltro al richiedente di specifica nota a mezzo pec, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti, mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune di Ledro ([www.comune.ledro.tn.it](http://www.comune.ledro.tn.it)).

Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate sul sito internet si intendono note a tutti i concorrenti.

Tali richieste devono pervenire entro e non oltre il 00.00.2023 e saranno evase almeno 5 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dal responsabile del procedimento (o suo sostituto), unici autorizzati a riscontrare le istanze dei concorrenti.

## **PARAGRAFO IX DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLYCO**

N.B. Al fine di agevolare la partecipazione alla gara, in allegato al presente bando è messo a disposizione degli interessati un fac – simile delle dichiarazioni che seguono, da rendere secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m..

SI INVITANO GLI OFFERENTI A UTILIZZARE TALI MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

I modelli di fac – simile allegati all'avviso sono reperibili sul sito internet dell'Amministrazione comunale ([www.comune.ledro.tn.it](http://www.comune.ledro.tn.it)). Si precisa sin d'ora che, in ogni caso, è necessario seguire le specifiche disposizioni contenute nel presente bando.

### **CAPITOLO 1 – INDICAZIONI GENERALI**

Nel plico esterno indicato al paragrafo VIII, dovranno essere inserite n. 2 buste sigillate, ciascuna controfirmata sui lembi di chiusura per garantirne l'integrità e riportanti esternamente rispettivamente le seguenti diciture "documentazione amministrativa" e "offerta economica".

La mancata indicazione di almeno una delle diciture sulle buste comporta l'esclusione dalla gara.

Tutta la documentazione descritta ai successivi punti deve essere resa in carta resa legale (tranne le specifiche eccezioni distintamente indicate), redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'offerente medesimo. Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del punto 1 del successivo capitolo 2 ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.

**Si ricorda di allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.**



Comune di Ledro  
via Vittoria, 5 - 38067 LEDRO  
☎ 0464 592720 ✉ [comune@pec.comune.ledro.tn.it](mailto:comune@pec.comune.ledro.tn.it)  
codice fiscale e P.IVA 02147150227



N.B. In applicazione del disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o documenti di cui al capitolo 2 (ivi compresa la mancata sottoscrizione), l'Autorità che presiede la gara sospende la seduta e procede a:

- richiedere al concorrente di presentare, nel termine specificatamente indicato (e comunque non superiore a 10 giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi con la precisazione che in ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dalla gara.

Relativamente alle disposizioni sopra richiamate si precisa che le stesse sono applicate secondo quanto di seguito precisato:

in merito alla/delle dichiarazione/i e/o documenti richiesti ai fini della partecipazione – punto 1 del capitolo 2 del presente paragrafo (anche con riferimento alle procedure concorsuali come previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle dichiarazioni e/o documenti presentati da parte dei soggetti tenuti a renderle;
- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;

**NB:** Si procede ad escludere dalla gara il concorrente nel caso in cui si accerti che le dichiarazioni/documentazione di cui sopra siano state rese e/o sottoscritte oltre la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

in merito al mandato collettivo in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle Imprese raggruppate;
- incompletezza o refusi materiali in contrasto con quanto indicato nel capitolo 2 del presente paragrafo;

in merito alla documentazione per Imprese che hanno in corso una trasformazione:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando.

Le cause di esclusione previste nel presente paragrafo e nei successivi paragrafi del presente bando sono applicate in esito all'attivazione della procedura sopra descritta.

**NB: Non è ammessa regolarizzazione dei documenti costituenti l'offerta economica.**

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

A norma dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016 e s.m., il ricorso al soccorso istruttorio non determina l'applicazione di alcuna sanzione.

## **CAPITOLO 2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Ai fini dell'ammissione alla gara, nel plico esterno di cui al paragrafo VIII deve essere inserita – a pena di esclusione dalla gara – (unitamente alla busta indicata nel capitolo 3 contenente l'offerta) una busta denominata "documentazione amministrativa" contenente tutta la documentazione di seguito descritta:

**1) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera**, successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in caso di imprese di altri Stati membri, non residenti in Italia, la dichiarazione suddetta dovrà essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di

provenienza, fatta salva la facoltà per le imprese medesime di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante:

**a) DATI IDENTIFICATIVI DELL'OFFERENTE;**

**b) (eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:**

(se associazione temporanea non ancora costituita) l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee;

In caso di consorzi, qualora non partecipino in proprio all'asta:

(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016): l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa;

(se consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016): l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa;

(se consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016): l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016): l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente;

**c) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:**

l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. così come specificati nell'allegato n. 3 del presente bando.

OPPURE

di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

**PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:**

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;

- per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 8 novembre 2017;

- ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c), c-bis) e c-ter) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue "Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice" così come aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 e approvate con deliberazione di ANAC n. 1008 di data 11 ottobre 2017";

- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che, anche per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare in qualsiasi modo il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto.

**N.B. In caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale o di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale o per il caso del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..**

#### **d) REQUISITI DI CARATTERE SPECIFICO:**

d1) il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico (i requisiti professionali solo nel caso di conduzione diretta del pubblico esercizio);

d2) l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio con indicazione dell'attività svolta che deve essere compatibile con quella di somministrazione di alimenti e bevande;

d3) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 5 del Regolamento di esecuzione della L.P. 15 marzo 1993, n. 8 "Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentier e vie ferrate" e precisamente:

- Conoscenza del territorio, delle vie di accesso al rifugio ed ai rifugi limitrofi;
- Capacità di apprestare le necessarie azioni di primo soccorso.

#### **e) ALTRE DICHIARAZIONI**

1) che non ricorrono le ulteriori cause di esclusione descritte nel paragrafo VII del presente avviso e precisamente: che l'impresa non versa nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2) di accettare integralmente le condizioni di cui al presente avviso d'asta ed allo schema di contratto e relativi allegati (allegato 1 al presente avviso d'asta) e di aver giudicato le condizioni contrattuali, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire l'offerta che viene effettuata.

N.B. La mancata accettazione delle condizioni di cui al presente avviso ed allo schema di contratto e relativi allegati comporta la presentazione di una variante non ammessa a norma dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m..

3) l'intenzione di condurre in prima persona il pubblico esercizio ovvero di avvalersi di un preposto per la conduzione dell'esercizio.

A pena di esclusione:

- in caso di impresa singola (o consorzio), la dichiarazione di cui al presente punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore);
- in caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere da ciascuna impresa costituente l'Associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore);

- in caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (qualora il consorzio non partecipi in proprio all'asta), la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione di cui al presente punto, per la parte relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., deve riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. che hanno operato presso la Società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando.

I requisiti di cui al presente punto 1) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

È in facoltà dell'offerente produrre idonea documentazione (in originale o copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche alle persone fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PUNTO SI INVITA A UTILIZZARE IL MODELLO ALLEGATO N. 5 AL PRESENTE BANDO.

**2) (EVENTUALE)** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, successivamente verificabile, **resa dal preposto alla conduzione del pubblico esercizio** e accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti morali e professionali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tale dichiarazione deve essere presentata solo nel caso in cui l'offerente non intenda provvedere direttamente alla conduzione dell'esercizio pubblico.

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PUNTO SI INVITA A UTILIZZARE IL MODELLO ALLEGATO N. 6 AL PRESENTE BANDO.

**3) (EVENTUALE)** dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, successivamente verificabile, resa dagli eventuali **altri soggetti di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252** (ovvero: tutti i soci delle società in nome collettivo, i soci accomandatari delle società a accomandita semplice, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione della società di capitali e delle società cooperative) e accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante il possesso dei requisiti morali per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PUNTO SI INVITA A UTILIZZARE IL MODELLO ALLEGATO N. 7 AL PRESENTE BANDO.

**4) (EVENTUALE) ulteriore documentazione da presentarsi in caso di raggruppamenti temporanei di imprese:** Oltre alla dichiarazione sopra indicata, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito, devono presentare la seguente documentazione:

A) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;



Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il plico contenente l'offerta deve essere controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o da persona abilitata a impegnare validamente almeno una delle imprese partecipanti e recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale di ciascuna delle imprese partecipanti. L'offerta deve contenere l'indicazione del codice fiscale e di partita I.V.A. di ciascuna delle imprese partecipanti e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata.

In caso di consorzio non ancora costituito, il plico contenente l'offerta deve essere controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o da persona abilitata a impegnare validamente almeno una delle imprese partecipanti e recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale di ciascuna delle imprese partecipanti. L'offerta deve contenere l'indicazione del codice fiscale e di partita I.V.A. di ciascuna delle imprese partecipanti e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata.

Per la presentazione dell'offerta può essere utilizzato il fac-simile allegato n. 8 al presente bando.

## **PARAGRAFO X PROCEDURA DI GARA**

Nel giorno, nell'ora e nel luogo fissati, il Presidente, alla presenza di due testimoni, dichiara aperti i lavori. Verifica se i soggetti presenti siano o meno legittimati in qualità di legali rappresentanti o di procuratori a impegnare legalmente l'offerente e, quindi, a interloquire in ordine alla regolarità dello svolgimento della gara.

Subito dopo il Presidente procede pubblicamente alla verifica della regolarità formale dei plichi presentati dagli offerenti entro il termine indicato al paragrafo VIII e procede quindi, per i plichi risultati conformi, alle operazioni di seguito indicate:

- all'apertura dei plichi stessi e alla verifica che all'interno di ciascuno siano presenti due buste, tutte chiuse e sigillate, con riportate le diciture rispettivamente "Documentazione amministrativa" e "Offerta economica", attribuendo a ciascun plico un numero progressivo che verrà riportato anche sulle buste in esso contenute;
- procederà per ciascun plico all'apertura della busta denominata "documentazione amministrativa" e alla verifica della regolarità e completezza della documentazione secondo quanto previsto dal presente avviso;
- in applicazione del disposto di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, provvede a sospendere la seduta di gara e a disporre il soccorso istruttorio. Il presidente invita il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o gli elementi presentati, assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni): costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta effettuata dal Presidente;
- provvede all'ammissione alla successiva fase di gara dei soli offerenti che abbiano presentato la documentazione corretta e all'esclusione ove ricorrano le cause di esclusione previste dal presente avviso;
- procede poi all'apertura delle buste denominate "offerta economica" dei concorrenti rimasti in gara, verifica la regolarità e completezza della documentazione ivi contenuta, disponendo l'ammissione alle ulteriori fasi di gara nel caso in cui la documentazione sia conforme alle prescrizioni del presente avviso; nel caso in cui la documentazione non sia conforme, dispone l'esclusione dalla gara;
- procede dando lettura dell'offerta presentata da ciascun concorrente e forma, sulla base del criterio della maggior rialzo sul canone annuo posto a base d'asta offerta, la graduatoria dei concorrenti.

Qualora le offerte suscettibili di aggiudicazione siano presentate in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente procede a una gara tra gli stessi e la concessione viene aggiudicata al miglior offerente. Ove nessuno di coloro che abbiano presentato offerte uguali sia presente, o, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procede a estrazione a sorte dell'aggiudicatario (art. 10 D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10/40/Leg.).

Il Presidente ha facoltà di non aggiudicare la concessione qualora le offerte siano inferiori rispetto all'importo posto a base di gara.

Inoltre, la gara è aggiudicata anche se perviene un'unica offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua e conforme alle prescrizioni del presente bando e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

Il Presidente procede di seguito ad aggiudicare la concessione al concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria.

L'aggiudicazione disposta dal Presidente è definitiva e non è soggetta ad approvazione.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., della L. P. 19 luglio 1990 n. 23 e s. m., del Regolamento di attuazione della medesima L. P. n. 23/1990 e s. m. approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n.10/40/Leg., del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento e, ove non diversamente disposto dal presente bando, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m..

**Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente bando, il Presidente può comunque disporre l'esclusione dalla gara dell'offerente nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità riguardanti la chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.**

N.B.: Tutte le comunicazioni inerenti alla gara sono inoltrate ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata.

Della convocazione delle sedute pubbliche di gara è data in ogni caso notizia anche mediante pubblicazione di specifico avviso sul sito internet dell'Amministrazione.

#### **PARAGRAFO XI: VERIFICA DEI REQUISITI E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016, qualora risultante da sole dichiarazioni, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario, alla verifica dell'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., tramite l'acquisizione della documentazione di seguito descritta.

Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

a) certificato generale del casellario giudiziale riferito:

- al titolare, se trattasi di impresa individuale;
- a ciascuno dei soci, se trattasi di società in nome collettivo;
- a tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;
- agli amministratori muniti del potere di rappresentanza e membri del Consiglio di Amministrazione, se trattasi di società di capitali o di Consorzi;
- al socio unico (se persona fisica), se si tratta di società di capitali;
- al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali;
- ai membri del consiglio di direzione e di vigilanza;
- in ogni caso, ai direttori tecnici dell'impresa;
- in ogni caso, ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando anche se risultanti da fusioni, incorporazioni, cessioni di azienda o di ramo d'azienda o altre operazioni societarie che comportino la successione universale o parziale nell'attività di impresa;
- in ogni caso ai procuratori che rappresentano l'impresa nella procedura di gara.

NB: Per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m. e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016 con possibilità di estendere le verifiche sopra indicate anche ad ulteriori soggetti: l'Amministrazione si riserva di richiedere all'Impresa l'indicazione dei nominativi (completi delle generalità e della residenza) dei soggetti di cui all'art. 80 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 fissando a tal scopo un termine breve entro cui rispondere sotto pena di annullamento dell'aggiudicazione e aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria.

b) documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art. 2, comma 2, del D. L. 2 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi e antinfortunistici;

c) informazione resa dai competenti uffici attestante l'ottemperanza dell'impresa alle norme di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 e s.m. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

d) informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse;

e) informazioni circa l'iscrizione al registro delle imprese tenuta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, contenente: l'indicazione dei soggetti sopra indicati alla lettera a); l'indicazione in merito alla tipologia di attività svolta; l'indicazione del fatto che la società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che le tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di rilascio del certificato stesso;

f) (ove necessaria in ragione dell'importo del contratto) comunicazione antimafia rilasciata dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento a norma del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.;

g) attestazione della cancelleria fallimentare del Tribunale territorialmente competente di eventuali procedure concorsuali in corso;

h) certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipula del contratto riferite all'Impresa;

Ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue "Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice"" e si riserva, pertanto, di procedere agli accertamenti necessari secondo quanto stabilito nelle medesime Linee Guida.

i) verifica dell'assenza di annotazioni relative alla presenza di false dichiarazioni sul sito dell'A.N.AC.;

j) a comprova dei requisiti morali per l'attività di somministrazione, comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 84 comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e, solo per eventuali figure che non risultano nell'elenco di cui alla lettera a) (es. preposto all'attività di somministrazione), certificato del casellario giudiziale;

k) a comprova del requisito professionale per l'attività di somministrazione, documentazione idonea in relazione allo specifico requisito dichiarato, con la precisazione che, laddove si tratti di documentazione acquisibile presso soggetti privati, la produzione della stessa è richiesta direttamente all'aggiudicatario che dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.

Ai sensi dell'art. 22, comma 7, della L.P. n. 2/2016, nel caso in cui dalla verifica della documentazione sopra descritta l'Amministrazione rilevi in capo all'aggiudicatario la sussistenza dei motivi di esclusione, procede con atto motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. per i provvedimenti di competenza.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9, della L.P. n. 2/2016, l'Amministrazione può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad A.N.AC., che, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto art. 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Rimane ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.

Per le imprese straniere, non residenti in Italia, la verifica prevista dal presente paragrafo è disposta in conformità alle prescrizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m..

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite dell'impresa capogruppo) con riferimento a ciascuna delle imprese raggruppate.

In caso di Consorzio (qualora non partecipi in proprio all'asta), la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite del Consorzio) con riferimento al Consorzio e a ciascuna delle imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto stabilito nel presente bando e dalla normativa vigente in materia di partecipazione alle gare dei consorzi.

Tutta la documentazione di cui sopra è acquisita tenuto conto della forma giuridica del soggetto aggiudicatario.

A norma dell'art. 22, comma 6, della L.P. n. 2/2016, in fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, l'Amministrazione applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m..

### **Adempimenti per la stipula del contratto:**

Il Soggetto aggiudicatario al fine della stipula del contratto nel termine indicato dall'Amministrazione comunale con apposita comunicazione trasmessa via Pec, deve:

a) effettuare, prima della stipula del contratto, il versamento delle spese contrattuali nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione stessa. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il versamento deve essere effettuato dall'impresa capogruppo. In caso di Consorzio, il versamento deve essere effettuato dal Consorzio;

b) presentare, prima della stipula del contratto (e, in caso di consegna anticipata dei locali, prima della consegna dei locali), la documentazione a comprova della costituzione della garanzia per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 13 dello schema di contratto.

Tale garanzia:

- è pari al canone annuo di aggiudicazione;
- è obbligatoriamente costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa – rilasciate da soggetti abilitati;
- qualora nel corso del rapporto contrattuale il concedente dovesse ritenere la somma depositata o azionare la fideiussione, le stesse dovranno essere reintegrate nell'importo originario garantito entro 30 giorni dalla relativa richiesta da parte del Comune di Ledro.

Nel caso di cauzione definitiva costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, le stesse devono essere redatte in conformità alle sottoindicate modalità:

- a) sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito) da presentare con autentica notarile della

sottoscrizione, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore apposto in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

- b) espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Responsabile del Settore Servizi alla Persona cui compete la gestione del contratto".
- c) espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:
- c1) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
  - c2) assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
  - c3) inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fideiussione bancaria da parte del debitore principale;
  - c4) indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;
  - c5) nel caso in cui la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria contengano la clausola per cui "Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi. In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza", è necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito"
  - c6) rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Non sono ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'amministrazione appaltante.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

In caso di raggruppamento di imprese, la garanzia deve essere prodotta dall'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le imprese costituenti il raggruppamento. L'eventuale dimidiazione opera secondo le disposizioni dettate all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000: la medesima determinazione si applica per via analogica anche per le altre riduzioni previste dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.

In caso di Consorzio (qualora non partecipi in proprio all'asta), la garanzia deve essere prodotta dal Consorzio con riferimento alle imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa;

C) depositare copia delle polizze assicurative di cui all'art. 8 dello schema di contratto presso il Settore Servizi alla Persona, prima dell'avvio della stipula del contratto (o della consegna dei locali, in caso di consegna anticipata). Si precisa che la polizza presentata dovrà fin da subito coprire l'intero periodo contrattuale.

In caso di raggruppamento di imprese, le polizze devono essere prodotte dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le imprese raggruppate e devono recare la precisa indicazione di tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

In caso di Consorzio (qualora non partecipi in proprio all'asta), le polizze devono essere prodotte dal Consorzio con riferimento alle imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa;

d) (in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo di imprese) presentare MANDATO COLLETTIVO SPECIALE con rappresentanza, nonché la relativa procura risultante da atto pubblico, conferito dall'impresa mandante all'impresa capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandante, nel rispetto della dichiarazione resa ai fini della partecipazione alla gara e di quanto previsto dall'art. 24 della L.P. n. 23/1990 e s.m.. Il mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata o essere redatto in forma di atto pubblico. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma dell'atto pubblico.

Qualora l'aggiudicatario non provveda ad adempiere agli obblighi sopra fissati entro i termini concessi, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e alla concessione dell'immobile all'eventuale concorrente che segue in graduatoria.

Ad avvenuta sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie cure e spese a:

- presentare in modalità telematica al SUAP – Sportello unico delle Attività produttive del comune di Ledro la scia – segnalazione di inizio attività per l'apertura del Rifugio escursionistico denominato "Rifugio Garibaldi";
- ottenere le autorizzazioni amministrative e/o sanitarie obbligatorie per lo svolgimento dell'attività;
- volturare i contratti relativi alle utenze (energia elettrica, acquedotto);
- attivare posizione per TARI (tassa sui rifiuti) presso Gestel.

## **PARAGRAFO XII: ULTERIORI INFORMAZIONI**

A) **TERMINE DEL PROCEDIMENTO:** il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine per la presentazione delle offerte, termine dilatorio per la stipula del contratto, ...). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti tra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto è sospeso inoltre in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

B) Il verbale di gara non tiene luogo del formale contratto. Si precisa sin d'ora che l'aggiudicazione disposta con la presente gara non costituisce vincolo per l'Amministrazione. L'affidamento della concessione è perfezionato con il concorrente che presenta l'offerta migliore, previa verifica dei requisiti dallo stesso dichiarati in sede di gara. L'Amministrazione può decidere di non procedere ad alcun affidamento pur in presenza di offerte e ciò senza che i concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi e rimborsi.

C) **ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO:** nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata e previa presentazione della documentazione a comprova della costituzione della garanzia di cui all'art. 13 dello schema di contratto e delle copie delle polizze assicurative di cui all'art. 8 del contratto, il Comune potrà procedere alla consegna delle unità immobiliari. Dal momento della consegna matura l'obbligo di corresponsione del canone di concessione.

D) **PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:** l'offerta è vincolante per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. All'aggiudicazione farà seguito la formale stipulazione dell'atto di concessione nella forma di scrittura privata, a conclusione del procedimento di verifica, in capo all'aggiudicatario, della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dal concorrente. Il termine di cui sopra rimane sospeso per tutto il tempo in cui, per il compimento delle verifiche in capo all'aggiudicatario della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dall'aggiudicatario, sia necessario acquisire certificazioni e documenti presso soggetti diversi dall'Amministrazione (enti certificatori o imprese) o presso l'aggiudicatario



Imposta di bollo assolta in modo virtuale -  
 Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate -  
 Direzione Provinciale di Trento - Ufficio terri-  
 toriale di Riva del Garda n. 14160 del  
 22/02/2016

COMUNE DI LEDRO

PROVINCIA DI TRENTO

*schema di* CONTRATTO DI CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO  
 "RIFUGIO GARIBALDI" E RELATIVE AREE ADIACENTI RECINTATE DI  
 PROPRIETÁ DEL COMUNE DI LEDRO SITO IN LOC. TREMALZO.

Tra i signori: -----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, responsabile del  
 Settore Servizi alla persona il quale dichiara di agire esclusivamente in  
 nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta,  
 con sede in Ledro, via Vittoria n. 5, codice fiscale "02147150227" (nel  
 proseguo anche Concedente);-----

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, rappresentante legale pro  
 tempore dell'impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_  
 n. \_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_ (nel  
 proseguo anche Concessionario);-----

#### PREMESSO CHE

- il Comune di Ledro è proprietario dell'immobile denominato "Rifugio  
 Garibaldi" identificato dalla p.ed. 164/2 C.C. Tiarno di Sopra e relative  
 aree adiacenti recintate site in località Tremalzo; -----

- con determinazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_.\_\_.\_\_\_\_ del responsabile del  
 Settore Servizi alla persona è stato stabilito di procedere alla concessione  
 dell'immobile di cui sopra, mediante asta pubblica, per il periodo ricom-  
 preso dalla sottoscrizione del presente contratto (o consegna anticipata  
 dell'immobile) e fino al 31.01.2027, da adibire a rifugio escursionistico ai  
 sensi della L.P. n. 8/1993 e relativo regolamento di esecuzione; -----

- con la citata determinazione n. \_\_\_\_\_ è stato sospeso il vincolo di

terra di natura di uso civico in capo all'immobile in oggetto; -----  
- con verbale protocollo n. \_\_\_\_\_ è stata disposta  
l'aggiudicazione all'impresa \_\_\_\_\_ con sede legale  
in \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_ partita iva  
\_\_\_\_\_.-----;  
- è stata effettuata con esito positivo la verifica dei requisiti dichiarati in  
sede di gara; -----

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra identificate, previa ratifica e conferma della precedente narrativa parte integrante e sostanziale del presente contratto, al fine di garantire le reciproche posizioni, convengono e stipulano quanto segue: -----

#### ART. 1 OGGETTO

1. Il Comune di Ledro, come sopra rappresentato, concede a \_\_\_\_\_, di seguito denominato concessionario, che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, l'immobile costituito da locali da destinare a rifugio escursionistico, identificato catastalmente dalla p. ed. 164/2 C.C. Tiarno di Sopra e relative aree adiacenti recintate nel rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dall'avviso d'asta protocollo n. \_\_\_\_\_ e dal presente contratto.

2. L'immobile in concessione, risulta così composto: -----

- piano seminterrato costituito da tre locali: un locale caldaia accessibile solo esternamente e due locali utilizzabili come cantina deposito;--
- piano terra, a cui si accede direttamente dal parcheggio esterno, composto da un locale bar, una sala da pranzo, un locale cucina con

annesso spogliatoio e bagno per il personale, servizi igienici suddivisi per uomini, donne e disabili; -----

- piano primo costituito da sei camere da letto con annesso bagno; ----
- piano secondo con quattro camere da letto con annesso bagno; -----
- area esterna di pertinenza piazzale pianeggiante con fondo in stabilizzato, delimitato da una recinzione in legno all'interno del quale si trovano alcuni tavoli in legno utilizzabili per il ristoro all'aperto, -----

il tutto come apparente dalla planimetria allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. -----

3. L'immobile viene consegnato completo degli arredi e delle attrezzature, il cui elenco, previa sottoscrizione, viene allegato al presente contratto sotto la lettera "B". -----

4. Qualora per il proficuo utilizzo dell'immobile da parte del concessionario si renda necessario l'acquisto o il noleggio di ulteriori attrezzature e/o arredi, gli stessi dovranno essere acquistati o noleggiati a cura e spese del concessionario. Eventuali attrezzature installate dal concessionario dovranno essere perfettamente rispondenti alle norme di igiene, antinfortunistica e sicurezza. -----

5. Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del Regio decreto 773/1931 (Testo Unico per le leggi di pubblica sicurezza). È altresì vietato al concessionario diffondere e/o affiggere stabilmente nel pubblico esercizio messaggi pubblicitari aventi contenuto politico, sindacale, religioso o contenenti informazioni contra-

rie all'ordine pubblico, al buon costume, ingannevoli e/o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l'ambiente e la tutela dei minori. -----

6. La gestione dell'esercizio deve essere svolta dal concessionario con propri capitali, mezzi tecnici e con proprio personale, mediante la propria organizzazione e a proprio rischio. -----

7. Ai sensi del D.M. n. 37/2008 il concessionario prende atto inoltre che la situazione degli impianti che servono i locali di cui sopra è quella risultante dalla documentazione consegnata in allegato al verbale di consegna dd. \_\_\_\_\_. Al termine del presente contratto, in sede di riconsegna dell'immobile, il concessionario dovrà produrre al Comune una dichiarazione delle eventuali modifiche apportate agli impianti nel periodo di uso e fornire le relative schede e certificazioni degli impianti aggiornate. -----

#### ART. 2 DESTINAZIONE

1. La presente concessione è soggetta alla condizione risolutiva che gli spazi concessi siano adibiti esclusivamente all'esercizio di attività di rifugio escursionistico, con divieto di ogni altra diversa destinazione. -----

2. Nei locali deve essere attivato attraverso apposita Scia l'attività di rifugio escursionistico comprendente il pernottamento in camere e la somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico, così come disciplinata dalla L.P. n. 8/1993 e relativo regolamento di esecuzione. -----

3. Spetta inoltre al concessionario provvedere a tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'avvio dell'attività presso i competenti uffici e dell'apertura dell'impresa alimentare presso i competenti organi di Igiene Pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Spettano al concessionario

rio anche l'acquisizione di eventuali autorizzazioni per l'organizzazione di pubblici eventi e/o spettacoli. -----

4. È fatto espresso divieto di modificare la destinazione d'uso ed è altresì vietata la subconcessione a terzi, nonché la cessione del presente contratto di concessione in uso, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune di Ledro. -----

5. Nel caso di inadempienza il contratto si rivolge di diritto. -----

#### ART. 3 DURATA

1. La presente concessione decorre dalla data di sottoscrizione del contratto (o dalla data di consegna anticipata dell'immobile) fino al 31.01.2027, fatte salve le ipotesi di recesso e di risoluzione anticipata previste nel presente contratto. -----

2. Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto inviando comunicazione a mezzo pec o raccomandata a.r. nel periodo che intercorre tra il 20 giugno ed il 20 settembre di ciascun anno. Qualsiasi comunicazione inviata al di fuori di detto periodo non sarà considerata valida ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. Il recesso, esercitato nei modi e tempi indicati, avrà effetto decorsi 120 giorni dalla data della comunicazione, salva la facoltà per il concedente di accordare al concessionario un differente e più breve termine di validità. -----

3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per gravi ragioni di interesse pubblico, senza che da ciò possano originarsi pretese risarcitorie per eventuali danni da parte del concessionario. -----

4. Il Comune si riserva altresì la possibilità di prorogare, dietro richiesta

del concessionario effettuata a mezzo pec e previa valutazione del permanere dell'interesse pubblico alla concessione, di ulteriori 4 (quattro) anni la durata del contratto stesso, qualora il concessionario abbia adempiuto correttamente agli obblighi contrattuali (ivi incluso il pagamento del canone) e qualora il canone di concessione rivalutato sia conveniente per il Comune.-----

5. Decorso il termine di durata della concessione, l'edificio e le aree adiacenti ritorneranno nella materiale disponibilità del Comune, in condizioni di piena funzionalità (fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso), senza che al concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento, né a qualsiasi altro titolo, anche per eventuali migliorie e/o addizioni apportate. -----

#### ART. 4 CANONE

1. Il canone annuo di concessione, derivante dall'offerta presentata dal concessionario in sede di gara in rialzo sul canone base fissato dal Comune, viene convenuto ed accettato in Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), oltre all'I.V.A. nella misura di legge, da versare in rate quadrimestrali anticipate, di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) ciascuna, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, entro l'ultimo giorno del primo mese del quadrimestre (31 gennaio, 31 maggio, 30 settembre), dietro emissione da parte del Comune di Ledro di fattura elettronica. -----

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 8, del D.P.R. 633/72, il Comune esercita l'opzione per l'imposizione I.V.A. del canone. -----

2. Il canone annuale è rapportato ai mesi di effettiva immissione dei locali come da apposito verbale di consegna/restituzione. -----

3. Il canone è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale -----

4. In caso di ritardo superiore a mesi 3 (tre) nel pagamento di una o più rate del canone di concessione, il presente contratto si risolve di diritto, previa instaurazione del contraddittorio e diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da contestazioni od eccezioni del concessionario di qualsiasi specie e natura. -----

#### ART. 5 CONSEGNA E MANUTENZIONE

1. Il concessionario dichiara di essere a conoscenza dello stato dell'immobile, degli impianti tecnologici e delle attrezzature ed arredi in esso esistenti risultanti dall'inventario allegato al presente contratto e che gli stessi sono idonei alla funzione per la quale sono assunti in concessione e di ad utilizzare lo stabile oggetto di concessione con la più scrupolosa diligenza, sia per quanto riguarda l'attrezzatura ivi presente che ogni altra pertinenza, onde evitare ogni possibile danno o responsabilità verso il Comune di Ledro e/o verso i terzi. -----

2. L'immissione nell'immobile avrà luogo con la consegna della struttura effettuata mediante verbale di consegna controfirmato da entrambe le parti per accettazione. -----
3. La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario. -----
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. Per la distinzione degli interventi di manutenzione trovano applicazione le disposizioni in materia di mantenimento della cosa in buono stato locativo, in quanto compatibili. -----
5. L'eventuale manutenzione straordinaria migliorativa dei locali oggetto del presente contratto è a carico del concessionario, previa autorizzazione del Comune e supervisione del Settore Tecnico competente. -----
6. Rientrano inoltre a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria. -----
7. Il Comune può eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile. -----
8. Rimangono comunque a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il concessionario non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro

evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria. -----

9. Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, ove manchi il consenso preventivo scritto del Comune di Ledro. Al Comune è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dei locali, il tutto a spese del concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno. Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna. -----

#### ART. 6 OBBLIGHI GENERALI

1. È fatto obbligo al concessionario:

- mantenere la seguente insegna dell'immobile concesso: "Rifugio Garibaldi". -----
- assicurare l'apertura stagionale minima del rifugio escursionistico dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno, come disposto ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L.P. 8/1993 e dell'articolo 4 comma 1 del relativo regolamento di esecuzione. Il rispetto del periodo di apertura specificato costituisce condizione essenziale del contratto. Durante il periodo di chiusura il concessionario avrà comunque l'onere della custodia dell'immobile. In particolare nel periodo invernale, nel caso di chiusura, è necessario lo svuotamento delle tubature dell'impianto idrico per evitare danni allo stesso. -----
- consentire, nei periodi di apertura dell'esercizio, l'accesso ai locali agli incaricati del Comune di Ledro per la verifica del rispetto delle obbligazioni contrattuali.-----

#### ART. 7 SPESE ACCESSORIE

1. Tutte le spese di energia elettrica, fornitura acqua, riscaldamento e pulizie sono a carico del concessionario che dovrà provvedere ad intestarsi le eventuali utenze. -----
2. Sono inoltre a carico del concessionario le spese di pulizia e sgombero della neve sull'edificio (p.ed. 164/2) e nel piazzale delimitato dalla recinzione in legno, così come anche il taglio dell'erba. -----
3. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, il concessionario provvede ad intestare a proprio nome l'utenza presso la Gestel srl ed altresì a rispettare le indicazioni fornite dal Servizio Patrimonio del comune. -----

#### ART. 8 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

1. Il concessionario assume la custodia dell'unità immobiliare e delle aree esterne oggetto del presente contratto, ed esonera pertanto il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguenti alla custodia della stessa, restandone responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile. -----
2. Il concessionario solleva inoltre il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati allo stesso Comune e a terzi nell'espletamento del servizio, e in particolare agli utenti del rifugio escursionistico, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, il Comune, gli eventuali dipendenti dell'impresa concessionaria che operano presso l'unità immobiliare di cui all'art. 1, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura. -----
3. Il Comune di Ledro prende atto che il concessionario ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi n. \_\_\_\_\_ dd. \_\_\_\_\_, con la Compagnia \_\_\_\_\_ per un massimale pari a Euro

3.000.000,00 (tremilioni/00) per la copertura dei rischi derivanti dall'effettuazione dell'attività di cui all'art. 1. L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolve di diritto, previa instaurazione del contraddittorio e diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni. -----

4. Il concessionario si impegna a presentare, prima della consegna dei locali, apposita polizza assicurativa che garantisca l'Amministrazione dai danni materiali diretti all'opera e al contenuto (rischio locativo) a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile. La somma assicurata dovrà essere almeno pari a Euro 530.000,00 (cinquecentotrentamila/00), con riferimento al valore dell'unità immobiliare e a Euro 180.000,00 (centottantamila/00) con riferimento al contenuto a valore intero. -----

#### ART. 9 – UTILIZZO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE, DELLO SPAZIO ESTERNO E DELLE ATTREZZATURE

1. Il concessionario si impegna a utilizzare con la diligenza del buon padre di famiglia i locali e lo spazio esterno che riceve in concessione, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione e ordinaria manutenzione, e obbligandosi altresì a restituirli al Comune alla scadenza del contratto stesso, o al momento dell'esecutività del recesso, nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali. -----

2. La riconsegna dei locali avverrà previa stesura di apposito verbale redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza. Le attrezzature e gli arredi acquistati dal concessionario per lo svolgimento dell'attività resteranno di proprietà del concessionario. -----

3. In qualunque momento il Comune può effettuare verifiche dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente a imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque scorretto o negligente comportamento del concessionario – fatta salva la normale usura – quest'ultimo provvede al ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro. In caso di inadempienza da parte del concessionario, il Comune provvede agli interventi necessari, addebitando al concessionario un importo pari alla spesa sostenuta. -----

4. Alla scadenza del presente contratto, i locali e l'area esterna dovranno essere liberati dai beni di proprietà del concessionario. In difetto, il Comune provvede direttamente e acquisisce la proprietà dei predetti beni ove non rivendicati dal concessionario entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Comune. -----

#### ART. 10 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA

1. Il concessionario si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti degli eventuali dipendenti nonché dei soci lavoratori delle coopera-

tive, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore). -----

2. Il concessionario ha l'obbligo di applicare le vigenti normative in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008 n.

81. Il concessionario deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. -----

3. Il Comune si riserva di controllare annualmente, mediante acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali da parte del concessionario. Nel caso in cui i predetti versamenti non siano effettuati, il Comune ha diritto di adottare le opportune determinazioni fino alla risoluzione di diritto del contratto nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata al concessionario e da questi disattesa. -----

#### ART. 11 – INADEMPIMENTI E PENALI

1. Qualora si verificassero, da parte del concessionario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dei clienti o, comunque, qualora la gestione complessiva dell'attività esercitata all'interno della struttura sia svolta in maniera tale da non essere compatibile con il pubblico interesse o in difformità della presente concessione, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni al concessionario.

rio che deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Comune addebita, a suo insindacabile giudizio, al concessionario una penale da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00) a seconda della gravità dell'infrazione, che può essere dedotta dalla cauzione definitiva di cui all'art. 13, fatta salva la risoluzione del contratto di cui al successivo art. 12. -----

Fermo quanto sopra, il Comune si riserva di applicare al concessionario le seguenti penali: -----

a) in caso di mancata apertura nel periodo minimo obbligatorio di cui all'art. 6 del presente contratto: una penale di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di chiusura non conforme; -----

b) in caso di mancato rispetto del divieto di installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del Regio Decreto 773/1931 (Testo unico per le leggi di pubblica sicurezza): obbligo di immediata rimozione degli apparecchi e applicazione della penale di Euro 5.000,00 (cinquemila/00); in caso di ulteriore mancato rispetto del divieto, il contratto è risolto di diritto. -----

c) in caso di mancato rispetto del divieto diffondere e/o affiggere stabilmente nel rifugio escursionistico messaggi pubblicitari aventi contenuto politico, sindacale, religioso o contenenti informazioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume, ingannevoli e/o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l'ambiente e la tutela dei minori:

applicazione della penale di euro 1.000,00 in occasione del primo mancato rispetto rilevato; in caso di ulteriore mancato rispetto del divieto, il contratto è risolto di diritto. -----

#### ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 C.C., il presente contratto si risolve di diritto nelle ipotesi previste dal presente contratto e previa instaurazione del contraddittorio, nonché in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in previste nel contratto medesimo. -----

2. Il presente contratto è inoltre risolto di diritto nel caso in cui il concessionario sia assoggettato più di una volta a sanzione per la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche a minori. -----

3. Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del concessionario, della comunicazione a mezzo pec del Comune di attivazione della clausola risolutiva espressa. -----

4. In tali casi, il Comune incamera la cauzione definitiva presentata e si riserva di chiedere i maggiori danni subiti a causa della risoluzione, ivi compresi gli oneri conseguenti alla necessità di un nuovo affidamento.

#### ART. 13 – CAUZIONE

1. Si dà atto che il concessionario ha costituito la cauzione di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante \_\_\_\_\_.

2. Il Comune ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, per effettuare il pagamento delle eventuali penali di cui all'art. 11. -----

3. La cauzione definitiva è introitata totalmente in ogni caso in cui il Comune si avvalga della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12, secondo le prescrizioni del presente contratto. -----

4. Il concessionario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il Comune debba avvalersi nel periodo di validità della concessione, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune. -----

#### ART. 14 – ELEZIONE DOMICILIO

1. Per ogni effetto del presente contratto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto. -----

#### ART. 15 – RICHIAMI NORMATIVI

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, ed in quanto applicabili, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile. -----

#### ART. 16 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

1. La ditta affidataria, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16ter, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o nego-

ziali per conto dello stesso Comune nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. La ditta con riferimento alle prestazioni in oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi di quanto esposto dall'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 dd. 23 dicembre 2022, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. A tal fine la ditta dichiara di aver preso conoscenza del Codice di comportamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ledro nella sezione Amministrazione Trasparente al link <https://www.comune.ledro.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-comunali>. La ditta si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento sopra citato costituisce causa di risoluzione del presente contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla ditta affidataria il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.-----

#### ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutti gli oneri, adempimenti e spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto (registrazione, valori bollati, competenze

notaio, ecc.) nessuno escluso ed eccettuato, sono a carico del concessionario. Ai fini fiscali si dichiara un corrispettivo complessivo di euro \_\_\_\_\_.

#### ART. 18 - CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, oppure tra essi ed i loro eredi o aventi causa, circa l'interpretazione, l'esecuzione del presente contratto ed i rapporti da esso derivanti, nonché delle cause di risoluzione del presente atto, il Foro competente sarà quello del proprietario, mentre il concessionario elegge domicilio presso la sede dichiarata nel presente contratto. -----

Letto, approvato sottoscritto

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21*

*del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm*

## **Approvazione delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile**

Visto il contratto di concessione dell'immobile denominato "Rifugio Garibaldi" e relative aree adiacenti recintate di proprietà del comune di Ledro sito in loc. Tremalzo di cui il presente documento costituisce allegato parte integrante e sostanziale i sottoscritti contraenti – ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del Codice civile –dichiarano di aver esaminato tutte le clausole ivi contenute, con particolare riguardo a quelle inserite agli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12 e di averle specificatamente approvate.


IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO


*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D. Lgs 7 marzo*

*2005, n. 82 e ss.mm*


*PIANTA PIANO INTERRATO*




# PIANTA PIANO TERRA



*PIANTA PIANO PRIMO  
ALTEZZA 2.50 ML*





PIANO SOTTOTETTO  
 ALTEZZA COLMO 3.60 ML  
 ALTEZZA LATI 1.90 ML

**INVENTARIO ARREDI E ATTREZZATURE DELL'AZIENDA COMMERCIALE  
RIFUGIO ESCURSIONISTICO  
"RIFUGIO GARIBALDI"**

**PIANO TERRA:**

- n. 1 BANCO BAR REFRIGERATO, con struttura in legno con zoccolo e piano di mescita in marmo chiaro, completo di:
  - piano di lavoro in acciaio inox;
  - 6 cassetti più due ante il tutto in acciaio inox dotato di impianto di refrigerazione;
  - valvola termostatica;
  - predisposizione lavabicchieri a spruzzo per l'impianto di spillatura bibite;
- n. 1 MOBILE RETROBANCO in legno composto da otto ante basse per il deposito di prodotti, piano di lavoro in acciaio inox. Due cassetti in acciaio ed uno il legno. Sopra il banco ci sono tre piani di mensole in legno per l'appoggio delle bottiglie;
- n. 1 ZONA LAVAGGIO costituita da mobiletto in legno inserita a lato del bancone, composta da:
  - lavello quadrato in acciaio inox inserito nel piano di lavoro;
  - cassetto porta rifiuti sotto il lavello in acciaio inox;
  - lavastoviglie ad incasso in acciaio inox;
- N. 75 sedie in legno
- N. 9 tavolini in legno piccoli
- N. 13 tavoli in legno grandi
- N. 60 bicchieri acqua
- N. 80 cucchiari
- N. 85 forchette
- N. 40 coltelli
- N. 2 divani in legno

**CUCINA:**

- N. 1 cella frigorifera a doppia anta
- N. 1 forno ventilato
- N. 1 lavabo in acciaio
- N. 1 gas
- N. 1 scaldavivande
- N. 1 griglia
- N. 1 friggitrice a doppio vano
- N. 1 lavastoviglie
- N. 1 banco da lavoro in acciaio esterno piccolo cm 65x70
- N. 5 taglieri in legno
- N. 3 taglieri in plastica
- N. 1 banco in acciaio con pattumiera
- N. 2 cappe di aspirazione forzata
- N. 1 banco di lavoro in acciaio con mensola soprastante + cassetti



Sede legale: via Vittoria, 5 - fraz. Pieve di Ledro 38067 LEDRO  
Pec: [comune@pec.comune.ledro.tn.it](mailto:comune@pec.comune.ledro.tn.it)  
Cod. Fisc e P.IVA 02147150227



- N. 1 banco di lavoro in acciaio scaldavivande cm 40x70
- N. 9 pentole
- N. 9 padelle
- N. 4 coperchi
- N. 3 mestoli in acciaio
- N. 3 schiumarole
- N. 4 recipienti in pvc
- N. 3 scolapasta
- N. 70 piatti piani
- N. 15 piatti fondi
- N. 35 piatti piccoli
- N. 15 teglie e zuppierie
- N. 1 affettatrice
- N. 2 scaffali in ferro

**PRIMO SEMINTERRATO:**

- N. 1 freezer professionale
- N. 2 scaffali in acciaio

**PRIMO PIANO:**

- N. 11 letti
- N. 6 armadi
- N. 11 materassi
- N. 11 reti portamaterassi

**SECONDO PIANO:**

- N. 10 letti cosi composti:
- N. 10 materassi
- N. 10 reti portamaterassi
- N. 10 testiere
- N. 4 armadi in legno

**SPAZI ESTERNI:**

- N. 4 gruppi arredo tavoli e panche.

L'Affittuario

Il Responsabile del Servizio Patrimonio  
*Geom. Marco Sartori*



Sede legale: via Vittoria, 5 - fraz. Pieve di Ledro 38067 LEDRO  
Pec: [comune@pec.comune.ledro.tn.it](mailto:comune@pec.comune.ledro.tn.it)  
Cod. Fisc e P.IVA 02147150227





Provincia Autonoma di Trento

ai sensi della direttiva europea 2010/31/UE, 19 maggio 2010  
L. P. 4 marzo 2009, n. 1 - D.P.R. 13 luglio 2009 n. 11 - 13/Leg.

# ATTESTATO di PRESTAZIONE ENERGETICA


Tutte le categorie di edifici escluso la E 1

CODICE CERTIFICATO AA00341-148

DATA EMISSIONE 06/07/2015

## DATI GENERALI

Rif. catastali C.C.	TIARNO DI SOPRA	p.ed.164/2
sub.	3	foglio 19 p.m.
PROPRIETARIO	COMUNE DI LEDRO	
CODICE FISCALE	02147150227	
INDIRIZZO EDIFICIO	STRADA PER TREMALZO, 3 - 38067 LEDRO	
COMUNE	Ledro	
ZONA CLIMATICA	F	GRADI GIORNO 3420



## Prestazioni energetiche parziali

Energia primaria invernale	Energia primaria acqua calda sanitaria	Energia primaria estiva
EP <sub>i</sub> ≈ 50,90 kWh/m <sup>2</sup> a	EP <sub>acs</sub> ≈ 1,40 kWh/m <sup>2</sup> a	EP <sub>e, invol</sub> ≈ I <input checked="" type="radio"/> III <input type="radio"/> IV <input type="radio"/> V

## Prestazione energetica globale nel comune di ubicazione

Energia primaria globale
EP <sub>gl</sub> ≈ 60,40 kWh/m <sup>2</sup> a



CODICE CERTIFICATO AA00341-148

DATA EMISSIONE 06/07/2015

### EDIFICIO

Descrizione intervento	Certificazione Volontaria
Tipologia edilizia	Singolo
Tipologia costruttiva	Mista
N° appartamenti	1
Destinazione d'uso	E4 (3) Bar, ristoranti, sale da ballo
Anno di costruzione	1980
Superficie utile m <sup>2</sup>	376,47
Superficie disperdente S (m <sup>2</sup> )	966,12
Volume lordo riscaldato V (m <sup>3</sup> )	1100,000
Rapporto S/V	0,870

### IMPIANTI

Riscaldamento	Tipologia Caldaia autonoma	Anno di installazione 1990
	Potenza Nominale 53,70 kW	Combustibile Gasolio
Acqua calda sanitaria	Tipologia Caldaia autonoma	Anno di installazione 1990
	Potenza Nominale 53,70 kW	Combustibile Gasolio
Raffrescamento	Tipologia	Anno di installazione
	Potenza Nominale	Combustibile
Fonti rinnovabili	Tipologia	Anno di installazione
	Energia annuale prodotta (kWh <sub>e</sub> ; kWh <sub>t</sub> )	

### PROGETTAZIONE

Progettista architettonico	PER. IND. ED. EZIO TONIATTI	Tel 0464/594117	fax 0464/594117
	Indirizzo P.ZZA SAN G. BOSCO, 14 - 38067 LEDRO		
Progettista impianti	NON DISPONIBILE	Tel	fax
	Indirizzo		

### COSTRUZIONE

Direttore lavori	PER. IND. ED. EZIO TONIATTI	Tel 0464/594117	fax 0464/594117
	Indirizzo P.ZZA SAN G. BOSCO, 14 - 38067 LEDRO		
Costruttore	NON DISPONIBILE	Tel	fax
	Indirizzo		



ATTESTATO di  
**PRESTAZIONE ENERGETICA**  
Tutte le categorie di edifici esclusa la E 1

CODICE CERTIFICATO AA00341-148

DATA EMISSIONE 06/07/2015

**DATI DI INGRESSO**

Progetto energetico	Rilievo sull'edificio 21/05/2015
Provenienza e responsabilità	GEOM. DALDOSS FEDERICO -

**SOPRALLUOGHI**

1)	21/05/2015 - VERIFICA STATO ATTUALE UNITA' IMMOBILIARE
2)	
3)	

**SOFTWARE e  
Metodologie di calcolo adottate**

Denominazione	EDILCLIMA EC700	Produttore	EDILCLIMA S.R.L.
Dichiarazione di rispondenza e garanzia di scostamento max dei risultati conseguiti inferiori al +/-5% rispetto ai valori della metodologia di calcolo di riferimento (UNI TS 11300) fornito da:			
Metodo Semplificato UNI/TS 11300			

**NOTE - RACCOMANDAZIONI**

Note : CERTIFICAZIONE VOLONTARIA
----------------------------------

**SOGGETTO CERTIFICATORE**

Certificatore	Federico Daldoss	OdA AA	n. elenco 00341
Nome Cognome Titolo	Geom. Federico Daldoss	Tel 3473721462	fax 0464/508171

Indirizzo VIA LUNGOLAGO, 10 - 38067 - Pieve Di Ledro

il sottoscritto assevera, sotto la propria responsabilità, la conformità del presente attestato alle disposizioni provinciali, nonché dichiara la propria indipendenza ed imparzialità di giudizio ai sensi degli art. 359 e art.481 del codice penale

**TIMBRO E FIRMA**



Spett.le Comune di Ledro  
Servizio Patrimonio

a/mezzo Pec:  
[comune@pec.comune.ledro.tn.it](mailto:comune@pec.comune.ledro.tn.it)

**Oggetto: Concessione dell'immobile denominato "Rifugio Garibaldi" identificato dalla p.ed. 164/2 C.C. Tiarno di Sopra e relative aree adiacenti recintate di proprietà del comune di Ledro sito in località Tremalzo, da destinare a rifugio escursionistico. Richiesta sopralluogo.**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
interessato all'asta per la concessione di cui in oggetto, chiede di poter effettuare il sopralluogo previsto al paragrafo IV dell'avviso d'asta.

La richiesta viene presentata in qualità di:

- titolare dell'impresa individuale denominata \_\_\_\_\_  
 legale rappresentante della società/associazione/consorzio/altro organismo avente ragione sociale \_\_\_\_\_

(per le società)

Soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo: \_\_\_\_\_  
Recapito telefonico: \_\_\_\_\_ Mail \_\_\_\_\_  
Pec \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma del richiedente:

\_\_\_\_\_

Allegati:

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (se la richiesta non è firmata digitalmente);

**Estratto articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.**

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)

Art. 80 Motivi di esclusione

In vigore dal 15 luglio 2022

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*,648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

## **REQUISITI MORALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE**

**D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), richiamato dall'art. 5 della L.P. 14 luglio 2000 n. 9.**

### **Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali**

In vigore dal 14 settembre 2012

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

### **R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)**

#### **art. 11**

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negare:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione

**D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.)**

**art. 67 effetti delle misure di prevenzione**

In vigore dal 5 ottobre 2018

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la

persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.

## **REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE**

**D. Lgs. 26.03.2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)**

### **art. 71**

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

**6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal**

**titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.**

N.B. Si precisa che, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare dd. 12.09.2012, sono considerati validi anche i seguenti requisiti professionali:

d) essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per uno dei seguenti gruppi merceologici (Decreto Ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, art. 12 comma 2): a) tabelle I, VI, VII (prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli, dolciumi); b) tabelle II, III, IV, V (carni di tutte le specie animali, di bassa macelleria, equine, prodotti ittici); c) tabella VIII (prodotti alimentari e non alimentari)

d) avere frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio nel settore alimentare, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, che abilitava all'iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio.

## Fac-simile di dichiarazione di cui al punto 1) del capitolo 2 del paragrafo IX dell'avviso d'asta

**Oggetto: Concessione dell'immobile denominato "Rifugio Garibaldi" identificato dalla p.ed. 164/2 C.C. Tiarno di Sopra e relative aree adiacenti recintate di proprietà del comune di Ledro sito in località Tremalzo, da destinare a rifugio escursionistico.**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante della ditta offerente

### DICHIARA

secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.:

#### A) DATI IDENTIFICATIVI DELL'OFFERENTE

denominazione, ragione sociale, ditta dell'Offerente

\_\_\_\_\_

Con sede legale in \_\_\_\_\_

Via/Piazza/ \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

n. telefono \_\_\_\_\_ indirizzo PEC (obbligatorio) \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_

– che i dati sopra riportati si intendono validi anche per le comunicazioni di cui all'art. 25 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

#### B) (EVENTUALE) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE (barrare solo l'ipotesi che ricorre)

se associazione temporanea non ancora costituita)

che l'impresa intende partecipare in raggruppamento così composto:

Impresa mandataria: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ quota % \_\_\_\_\_ di partecipazione al raggruppamento

Impresa mandante: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ quota % \_\_\_\_\_ di partecipazione al raggruppamento

Impresa mandante: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ quota % \_\_\_\_\_ di partecipazione al raggruppamento

Impresa mandante: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ quota % \_\_\_\_\_ di partecipazione al raggruppamento

e **che si impegna**, in caso di aggiudicazione, a **costituire il raggruppamento conformandosi** alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

**(solamente per i consorzi, qualora non partecipino in proprio all'asta) (cliccare sul quadratino contenente l'ipotesi ricorrente)**

(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016) che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa sono le seguenti:

(se consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016) che le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa sono le seguenti:

(se consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016) che le Imprese che costituiscono il Consorzio sono le seguenti:

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016) che le **Imprese che costituiranno il Consorzio sono le seguenti:**

Impresa \_\_\_\_\_ quota % \_\_\_\_\_

Impresa \_\_\_\_\_ quota % \_\_\_\_\_

Impresa \_\_\_\_\_ quota % \_\_\_\_\_

con l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia.

### **C) REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

**1) l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. così come specificati nell'allegato n. 3 all'avviso d'asta.**

Ovvero (barrare solo se ricorre il caso)

di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e di allegare pertanto alla presente una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione.

#### **N.B.**

**In caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, o di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale o per il caso di curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. riportati nell'avviso: la presente dichiarazione deve essere integrata con la descrizione della situazione in cui versa l'Impresa e**

**corredata dalla documentazione prescritta dalle norme indicate e dall'attestazione delle autorizzazioni acquisite che consentono la partecipazione alla gara.**

**D) REQUISITI DI CARATTERE SPECIFICO:**

**D1) REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE APERTA AL PUBBLICO:**

1) di essere in possesso dei requisiti morali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico così come esplicitati nell'allegato n. 4 al bando di gara.

**(barrare il quadratino di una delle seguenti ipotesi)**

2) che nella sua qualità di titolare di ditta individuale / legale rappresentante non è in possesso dei requisiti professionali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e che nomina pertanto quale preposto all'attività il/la signore/signora \_\_\_\_\_ che compila l'allegato n. 7.

Oppure

2) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (barrare e completare la sezione di interesse):

2.1 aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano nome dell'Istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_

oggetto del corso \_\_\_\_\_ anno di conclusione \_\_\_\_\_

2.2 aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande

tipo di attività: \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

n. iscrizione Reg. Imprese CCIAA \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

iscritto all'INPS dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

2.3 aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande

Nome dell'impresa \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_

Nome dell'impresa \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_

In qualità di:

dipendente qualificato, livello \_\_\_\_\_, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ posizione n. \_\_\_\_\_

coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ posizione n. \_\_\_\_\_

socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ posizione n. \_\_\_\_\_

2.4 essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti

Titolo di studio conseguito \_\_\_\_\_

presso \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_

in data \_\_\_\_\_.

- 2.5 essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ per il gruppo merceologico \_\_\_\_\_ (a, b, c) <sup>1</sup>o per la somministrazione di alimenti e di bevande .
- 2.6 aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio nel settore alimentare, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, che abilitava all'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio presso \_\_\_\_\_ anno di conclusione \_\_\_\_\_.

## **D2) REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ per la seguente attività

---

## **D3) REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DALL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.P. 15 MARZO 1993, N.8 "ORDINAMENTO DEI RIFUGI ALPINI, BIVACCHI, SENTIERI E VIE FERRATE"**

- di conoscere il territorio in cui è inserito il Rifugio Garibaldi, le vie di accesso allo stesso ed ai rifugi limitrofi;
- di essere capace di apprestare le necessarie azioni di primo soccorso.

## **E) ALTRE DICHIARAZIONI:**

- che non ricorre l'ulteriore causa di esclusione come sotto riportata:
  - che l'impresa non versa nella situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. - ossia che nei tre anni precedenti la data del bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della ministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
- di accettare integralmente le condizioni di cui al presente avviso d'asta ed allo schema di contratto e relativi allegati (allegato 1 al presente avviso d'asta) e di aver giudicato le condizioni contrattuali, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire l'offerta che viene effettuata;
- di aver preso visione dell'Informativa Privacy pubblicata sul sito del comune al seguente indirizzo <https://www.comune.ledro.tn.it/Comune/Documenti/Privacy-e-note-legali/Privacy>
- (barrare l'ipotesi che ricorre)
  - di condurre in prima persona il pubblico eserciziooppure
  - di avvalersi, per la conduzione del pubblico esercizio, del preposto sig./sig.ra \_\_\_\_\_ che compila l'allegato 6.

## **N.B.**

Si invitano i concorrenti a completare la dichiarazione presente con le informazioni che seguono (necessarie per procedere alle verifiche successive all'aggiudicazione)

---

<sup>1</sup> Decreto Ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, art. 12 comma 2,

lett. a): tabelle I, VI e VII (prodotti alimentari, prodotti ortofruitticoli, dolciumi)

lett. b): tabelle II, III, IV e V (Carni di tutte le specie animali, di bassa macelleria, equine, prodotti ittici)

lett. c): tabella VIII (prodotti alimentari e non alimentari)

**DICHIARA**, inoltre, ai fini degli adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- che l'indirizzo dell'Agenzia delle Entrate di riferimento è il seguente:

- che l'indirizzo dell'Ufficio provinciale con riferimento alla L. n.68/1999 e ss.mm.ii. (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) è il seguente:

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

N.B.

- in caso di impresa singola (o consorzio), la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore);
- in caso di raggruppamento temporaneo la presente dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'Associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore);
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (qualora il consorzio non partecipi in proprio all'asta), la dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la presente dichiarazione, per la parte relativa all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., deve riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. che hanno operato presso la Società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

Allegati:

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;

## Fac-simile di dichiarazione del preposto di cui al punto 2) del capitolo 2 del paragrafo IX dell'avviso d'asta

**Oggetto: Concessione dell'immobile denominato "Rifugio Garibaldi" identificato dalla p.ed. 164/2 C.C. Tiarno di Sopra e relative aree adiacenti recintate di proprietà del comune di Ledro sito in località Tremalzo, da destinare a rifugio escursionistico.**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

ACCETTA L'INCARICO DI PREPOSTO DELL'IMPRESA INDIVIDUALE/ SOCIETÀ denominata \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_

### e DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.:

1) di essere in possesso dei requisiti morali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico così come esplicitati nell'allegato n. 4 al bando di gara.

2) di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (barrare e completare la sezione di interesse):

- 2.1 aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano nome dell'Istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ oggetto del corso \_\_\_\_\_ anno di conclusione \_\_\_\_\_
- 2.2 aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande  
tipo di attività: \_\_\_\_\_  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
n. iscrizione Reg. Imprese CCIAA \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_  
iscritto all'INPS dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_
- 2.3 aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande  
Nome dell'impresa \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_  
Nome dell'impresa \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_  
In qualità di:  
 dipendente qualificato, livello \_\_\_\_\_, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ posizione n. \_\_\_\_\_  
 coadiutore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ posizione n. \_\_\_\_\_  
 socio lavoratore, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ posizione n. \_\_\_\_\_.

- 2.4 essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti  
Titolo di studio conseguito \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_ con sede \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_.
- 2.5 essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ per il gruppo merceologico \_\_\_\_\_ (a, b, c) <sup>1</sup>o per la somministrazione di alimenti e di bevande  .
- 2.6 aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio nel settore alimentare, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, che abilitava all'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio presso \_\_\_\_\_ anno di conclusione \_\_\_\_\_.

DICHIARA inoltre di aver preso visione dell'Informativa Privacy pubblicata sul sito del comune al seguente indirizzo <https://www.comune.ledro.tn.it/Comune/Documenti/Privacy-e-note-legali/Privacy>.

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

Allegati:

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;

<sup>1</sup> Decreto Ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, art. 12 comma 2,

lett. a): tabelle I, VI e VII (prodotti alimentari, prodotti ortofrutticoli, dolciumi)

lett. b): tabelle II, III, IV e V (carni di tutte le specie animali, di bassa macelleria, equine, prodotti ittici)

lett. c): tabella VIII (prodotti alimentari e non alimentari)

## Fac-simile di dichiarazione di altre persone<sup>1</sup> indicate all'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (solo per le società)

**Oggetto: Concessione dell'immobile denominato "Rifugio Garibaldi" identificato dalla p.ed. 164/2 C.C. Tiarno di Sopra e relative aree adiacenti recintate di proprietà del comune di Ledro sito in località Tremalzo, da destinare a rifugio escursionistico.**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

dell'impresa/società denominata \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_

### DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.:

1) di essere in possesso dei requisiti morali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande aperta al pubblico così come esplicitati nell'allegato n. 4 al bando di gara.

DICHIARA inoltre di aver preso visione dell'Informativa Privacy pubblicata sul sito del comune al seguente indirizzo <https://www.comune.ledro.tn.it/Comune/Documenti/Privacy-e-note-legali/Privacy>.

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

Allegati:

- copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;

<sup>1</sup> tutti i soci delle società in nome collettivo, i soci accomandatari delle società in accomandita semplice, il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione della società di capitali e delle società cooperative.

## Fac-simile di offerta economica di cui al capitolo 3 del paragrafo IX dell'avviso d'asta

Apporre marca da bollo da  
euro 16,00

Indicare eventuale esenzione  
(Legge e articolo)

**Oggetto: Concessione dell'immobile denominato "Rifugio Garibaldi" identificato dalla p.ed. 164/2 C.C. Tiarno di Sopra e relative aree adiacenti recintate di proprietà del comune di Ledro sito in località Tremalzo, da destinare a rifugio escursionistico. Offerta economica.**

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di titolare/legale/rappresentante  
procuratore dell'impresa \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ partita iva \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_  
n. \_\_\_ cap \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_

### DICHIARA

di essere disponibile ad acquisire in concessione l'immobile denominato "Rifugio Garibaldi" di proprietà del Comune di Ledro contraddistinto dalla p.ed. 164/2 C.C. Tiarno di Sopra e di **OFFRIRE** il seguente canone annuo:

in lettere: \_\_\_\_\_ oltre all'iva a termini di legge.

in cifre: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ oltre all'iva a termini di legge

Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

Allegati:

- **copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;**

**Estratto avviso d'asta:**

L'offerta, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere redatta secondo le modalità di seguito indicate:

- a) deve essere resa **in carta legale o resa legale (corredata di marca da bollo da euro 16,00)** e recare il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. dell'offerente;
- b) deve essere formulata in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e datata e sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata a impegnare validamente l'offerente e non può recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte;
- c) la formulazione dell'offerta deve avvenire esclusivamente mediante l'indicazione in cifre e in lettere dell'importo offerto in rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara e pari a euro 10.000,00 (oneri fiscali esclusi), utilizzando un massimo di due decimali, con la precisazione che in caso di discordanza tra l'importo in cifre e l'importo in lettere l'Amministrazione considera valido l'importo in lettere.

**Si precisa che costituisce causa di esclusione dalla gara la formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra indicate alle lettere b) e c), esclusa ogni regolarizzazione.**